



**PROCURA della REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Reggio Calabria**

08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA REGGIO CALABRIA		
N. 2575/16	21/07/2016	
UOR	CC	RUO
Funzione	Microattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

Al Signor Presidente del  
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di  
Reggio Calabria  
Locri  
Palmi

Al Signor Presidente  
della Camera Penale di  
Reggio Calabria  
Locri  
Palmi

Oggetto: criteri direttivi in tema di intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili e in tema di trascrizione del contenuto delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) da parte della polizia giudiziaria e della loro utilizzazione da parte del p.m. nonché in materia di rilascio di copia di files audio delle intercettazioni alle parti del procedimento.

Trasmetto per loro conoscenza le direttive inviate al Signor Questore, al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei Carabinieri, al Sig. Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Signor Capo Centro della Direzione Investigativa Antimafia di Reggio Calabria, nonché ai Magistrati dell'Ufficio sin dal 04 maggio 2016 in ordine alle "intercettazioni irrilevanti", "intercettazioni inutilizzabili", "intercettazioni delle conversazioni con i difensori", "intercettazioni del Presidente della Repubblica", "intercettazioni di Parlamentari", "intercettazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza".

Cordiali Saluti

Reggio Calabria, 21 luglio 2016

Il Procuratore della Repubblica  
Federico Cafiero de Raho



08006302103		
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIB. DI REGGIO CAL.		
N. 847/16 INT DEL 04/05/2016		
	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicolo	

## PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Reggio Calabria

CIRCOLARE N. 9 DEL 04/05/2016

Oggetto: criteri direttivi in tema di intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili e in tema di trascrizione del contenuto delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) da parte della polizia giudiziaria e della loro utilizzazione da parte del p.m. nonché in materia di rilascio di copia dei *files* audio delle intercettazioni alle parti del procedimento.

### AI SIGNORI MAGISTRATI DELL'UFFICIO

Con il presente provvedimento sono dettate linee guida finalizzate ad evitare l'ingiustificata diffusione di conversazioni, irrilevanti o inutilizzabili, intercettate nel corso delle indagini.

#### **A) TRASCRIZIONE DEL CONTENUTO DELLE INTERCETTAZIONI E VALUTAZIONE DELLA PERTINENZA E RILEVANZA DELLE CONVERSAZIONI.**

Come è noto le intercettazioni sono un insostituibile e irrinunciabile strumento di indagine e di ricerca della prova, che incide sul diritto costituzionalmente protetto della riservatezza delle comunicazioni, diritto inviolabile ai sensi degli artt. 2 e 15 della Costituzione, la cui limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nella misura strettamente necessaria alle esigenze di indagine<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Sentenze della Corte Costituzionale n. 63 del 1994, 81 del 1993, 366 del 1991 e 34 del 1973, nelle quali è stato affermato che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altro mezzo di comunicazione costituiscono un diritto dell'individuo rientrante tra i valori supremi costituzionali, tanto da essere espressamente qualificato dall'art. 15 della Costituzione come diritto inviolabile. La Corte ha anche affermato più volte (v. sentt. nn. 34 del 1973, 120 del 1975, 98 del 1976 e 223 del 1987) che l'esigenza di amministrare la giustizia e, in particolare, quella di reprimere i reati corrisponda a un interesse pubblico primario, costituzionalmente rilevante, il cui soddisfacimento è assolutamente inderogabile. Allo stesso modo, non si può dubitare ... che tale interesse primario giustifichi anche il ricorso a un mezzo dotato di formidabile capacità intrusiva, quale l'intercettazione telefonica. Tuttavia, proprio perché si tratta di uno strumento estremamente penetrante e in grado di invadere anche la privacy di soggetti terzi, del tutto estranei ai reati per i quali si procede, e proprio perché la Costituzione riconosce un particolare pregio all'intangibilità della sfera privata negli aspetti più significativi e più legati alla vita intima della persona umana, le restrizioni alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni conseguenti alle intercettazioni telefoniche sono sottoposte a condizioni di validità particolarmente rigorose, commisurate alla natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della costituzione).

E' necessario, pertanto, dettare specifiche direttive al fine di evitare l'ingiustificata diffusione di conversazioni intercettate nel corso di indagini che siano del tutto estranee e irrilevanti ai fini della proficua conduzione delle stesse o addirittura inutilizzabili.

La necessità di ricercare il giusto equilibrio tra le esigenze di indagine e di accertamento delle responsabilità, da un lato, e la garanzia del diritto costituzionale alla riservatezza impone di individuare, nel corso dell'ascolto e dello sviluppo investigativo, quali conversazioni siano utili nell'ambito del procedimento, atteso che solo tali conversazioni potranno essere oggetto di sommaria verbalizzazione (art. 268 comma 2 c.p.p., i c.d. "brogliacci").

Naturalmente il criterio guida è rappresentato dalla "rilevanza" delle conversazioni ai fini della prova del reato per il quale è stata concessa l'intercettazione (art. 268 comma 6 c.p.p.) ovvero degli altri reati emersi nello "stesso procedimento".

Si osserva in proposito che, in generale, *"oggetto della prova ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. sono i fatti che si riferiscono all'imputazione, e quindi non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti, e utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalla parti"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2622 del 09/12/2003 Nucci).

Un criterio di "pertinenza" quindi piuttosto ampio, suscettibile di ulteriore estensione per effetto da un lato della ineliminabile fluidità dell'ipotesi d'accusa e dall'altro della necessità di ricostruire i contesti nei quali sono stati commessi i fatti oggetto d'indagine.

Si tratta di un criterio inevitabilmente elastico che dovrà essere ragionevolmente declinato sulla base dei casi concreti e che non si presta a troppe generalizzazioni, ma che consente comunque di delineare un principio guida al quale attenersi: **la polizia giudiziaria e il pubblico ministero eviteranno di inserire nelle note informative, nelle richieste e nei provvedimenti, il contenuto di conversazioni manifestamente irrilevanti e manifestamente non pertinenti rispetto ai fatti oggetto di indagine.**

Una speciale cautela, nella valutazione di pertinenza e rilevanza, si impone poi nelle seguenti ipotesi:

- a) Conversazioni il cui contenuto sia riferibile ai dati "sensibili" (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale : art. 4 lett. D del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), per i quali il c.d. Codice della Privacy disegna uno statuto di protezione più marcato;
- b) Conversazioni il cui contenuto sia riferibile a dati personali riguardanti soggetti non sottoposti ad indagine e le cui utenze non siano oggetto di attività di intercettazione "diretta";
- c) Conversazioni nelle quali siano coinvolti soggetti estranei ai fatti di indagine, le cui utenze non siano oggetto di attività di intercettazione "diretta".

Nei casi sopra indicati, qualora non vi sia un'evidente rilevanza ai fini della prova, l'ufficiale di p.g. delegato all'ascolto ed alla redazione dei "brogliacci" dovrà astenersi dal verbalizzare il contenuto delle conversazioni, rivolgendosi nelle ipotesi dubbie al p.m. titolare dell'indagine.

**E' appena il caso di ricordare che dovranno essere sempre trascritte le conversazioni da cui risultino reati diversi da quelli per cui è stata autorizzata l'intercettazione e che potranno essere utilizzate sempre come prova nei limiti di cui all'art. 270 c.p.p..**

## **A1)INTERCETTAZIONI IRRILEVANTI**

Laddove le singole intercettazioni risultino estranee alla dimostrazione di fatti costituenti reato, l'esigenza di evitare ingiustificate compressioni del diritto alla riservatezza esclude che le conversazioni registrate siano riportate, per esteso o per estratto, nei brogliacci, nelle annotazioni di p.g. e nelle informative e, tantomeno, che possano essere utilizzate dal magistrato procedente per fondare richieste al giudice. In tal caso la polizia giudiziaria dovrà limitarsi a riportare, sul brogliaccio di ascolto, l'annotazione: *non rilevante*.

Nei casi dubbi, la polizia giudiziaria ne sottoporrà il contenuto al pubblico ministero procedente, al quale la relativa trascrizione sarà trasmessa con nota autonoma per opportune direttive. Se il pubblico ministero riterrà la conversazione intercettata inutilizzabile o irrilevante, trasmetterà la nota, con il visto del procuratore aggiunto al procuratore della Repubblica, il quale disporrà la conservazione delle intercettazioni e degli atti con protocollo riservato presso la sua segreteria; naturalmente le intercettazioni saranno distrutte se e quando il giudice ne darà ordine.

## **A2) INTERCETTAZIONI INUTILIZZABILI**

L'inutilizzabilità delle intercettazioni può dipendere, in primo luogo, da un vizio genetico, afferente al procedimento autorizzatorio (nel caso di mancata convalida di intercettazioni disposte in via di urgenza o di operazioni di captazione protrattesi per errore oltre i termini di scadenza, ecc.); può, inoltre, derivare dalla esistenza di limiti imposti dalla legge per garantire il diritto alla riservatezza e alla libertà di comunicazione ad alcune categorie di soggetti, in considerazione della particolare funzione dagli stessi svolta (e nei limiti in cui ciò sia necessario per tutelare quest'ultima): è il caso delle intercettazioni di conversazioni con la partecipazione di difensori o parlamentari o altri soggetti sottoposti a guarentigie costituzionali.

Nel primo caso, è del tutto evidente che le intercettazioni non dovranno ricevere alcuna forma di documentazione e il pubblico ministero dovrà chiedere che il giudice disponga la distruzione ai sensi dell'art. 271, comma 3, c.p.p., salvo che costituisca corpo di reato.

Quanto alle limitazioni riguardanti le altre categorie occorre accennarne sinteticamente.

### **A2a) Intercettazioni delle conversazioni con i difensori**

La disciplina delle intercettazioni di conversazioni con i difensori, come è noto, è contenuta nell'art. 103, commi 5 e 7, c.p.p..

Il comma 5 sancisce che *"non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite"*.

Il comma 7 prevede: *"Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'art. 271, i risultati delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati"*.

L'art. 103, comma 5, cod. proc. pen., nel vietare le intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni dei difensori, mirando a garantire l'esercizio del diritto di difesa, ha ad oggetto le sole conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la loro attività difensiva, e non si estende, quindi, alle conversazioni che integrino esse stesse reato (Cass., sez. VI, 16.6.2003, n. 35656 Rv. 226659).

Evitando di ricordare, in questa sede, la copiosa elaborazione giurisprudenziale in tema di inutilizzabilità delle intercettazioni intercorse tra l'indagato e il difensore, che esulerebbe dai limiti e dalle finalità del presente provvedimento, è il caso di richiamare il principio, affermato dalla Suprema Corte con orientamento ormai assolutamente consolidato; della necessità di un sindacato postumo sull'utilizzabilità delle intercettazioni tra l'indagato e il difensore (cfr. Cass. Sez.

V, 12.2.2003, n. 20072, Rv. 224944: *“Il divieto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni nei confronti dei difensori, sancito dall’art. 103, comma quinto, cod. proc. pen., riguarda l’attività captativa in danno del difensore in quanto tale, e dunque nell’esercizio delle funzioni inerenti al suo ufficio, quale che sia il procedimento cui si riferisca, e non si estende ad ogni altra conversazione non inerente. La prescrizione anzidetta non si traduce, in definitiva, in un divieto assoluto di conoscenza “ex ante” come se il legale godesse di un ambito di immunità assoluta o di un privilegio di categoria, ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione comporta l’inutilizzabilità delle risultanze dell’ascolto non consentito, ai sensi dell’art. 103, comma 7, e la distruzione della relativa documentazione, a norma dell’art. 271, richiamato dallo stesso art. 103, comma 7, del codice di rito”*; Cfr. anche, Cass. Sez. VI, 4.5.2005, n. 36600, Rv. 232266).

Allorché le intercettazioni rientrano pacificamente nell’ambito di applicabilità dell’art. 103, comma 5, c.p.p. esse non dovranno essere trascritte e la polizia giudiziaria dovrà riportare sul brogliaccio l’indicazione “conversazione con il difensore”.

Nel caso dubbio la polizia giudiziaria, come per le intercettazioni irrilevanti, ne sottoporrà il contenuto al pubblico ministero precedente, al quale la relativa trascrizione sarà trasmessa con nota autonoma per opportune direttive. Se il pubblico ministero riterrà la conversazione intercettata inutilizzabile, trasmetterà la nota, con il visto del procuratore aggiunto al procuratore della Repubblica, il quale disporrà la conservazione delle intercettazioni e degli atti con protocollo riservato presso la sua segreteria; naturalmente le intercettazioni saranno distrutte se e quando il giudice ne darà ordine.

#### **A2b) Le intercettazioni del Presidente della Repubblica**

La sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2013, nel risolvere il conflitto di attribuzione tra il Presidente della Repubblica e la Procura della Repubblica di Palermo, ha affermato l’assoluta inutilizzabilità delle conversazioni in cui sia interlocutore il Capo dello Stato. L’art. 90 Cost. pone il Presidente della Repubblica al di fuori dei tradizionali poteri e al di sopra di tutte le parti politiche; a lui si riconoscono non solo i poteri formali previsti dalla Costituzione ma anche una serie di attività informali “di raccordo e di influenza”, che per essere efficaci necessitano di rimanere riservate. All’esigenza di riservatezza non sono sottratte le intercettazioni “occasional”.

La Corte ha sancito l’inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni delle conversazioni del Presidente della Repubblica ed ha ritenuto che anche per la distruzione sia assunta una procedura semplificata, con la sola presenza del giudice e del pubblico ministero, senza la partecipazione di altri soggetti. *L’accesso delle altre parti del giudizio, con rischio concreto di divulgazione dei contenuti del colloquio anche al di fuori del processo, vanificherebbe l’obiettivo perseguito, sacrificando i principi e i diritti di rilievo costituzionale che si intende salvaguardare (Cfr. cit. sent.).*

#### **A2c) Le intercettazioni di parlamentari**

I Parlamentari, come è noto, godono di tutela rafforzata: l’art. 68, comma 3, Cost. prevede che *“per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza è necessaria l’autorizzazione della Camera di appartenenza.*

La materia delle intercettazioni nei confronti dei parlamentari è disciplinata dagli artt. 4 e 6 della legge 140/2003 avente ad oggetto: *“disposizioni per l’attuazione dell’art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato”.*

L’art. 4 disciplina le intercettazioni dirette di parlamentari, prevedendo la necessità dell’autorizzazione della Camera di appartenenza. Nel caso di autorizzazione l’intercettazione sarà eseguita secondo le regole ordinarie.

Più complessi problemi riguardano, invece, le intercettazioni indirette. L'art. 6, che disciplina la materia, stabilisce: *"il giudice per le indagini preliminari, anche su istanza delle parti ovvero del parlamentare interessato, qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento, ovvero i tabulati di comunicazioni acquisiti nel corso dei medesimi procedimenti, sentite le parti a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti, a norma dell'art. 269, commi 2 e 3, del codice di procedura penale"*.

Anche per queste intercettazioni si procederà come per le intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili.

#### **A2d) Intercettazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza**

L'art. 270 bis c.p.p., introdotto dall'art. 28 della L. 3 agosto 2007 n. 124, detta una speciale disciplina in materia di acquisizione, tramite intercettazioni, di comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza; in particolare, l'autorità giudiziaria, in tal caso, dispone *"l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni"*. E' rimessa al Presidente del Consiglio dei ministri la valutazione sulla utilizzabilità delle informazioni e la configurabilità in esse del segreto di Stato: l'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto (art. 270 bis co.5).

### **B) DEPOSITO E RILASCIO DI COPIE**

La necessità di evitare la diffusione di intercettazioni di comunicazioni attinenti alla vita privata delle persone coinvolte, ed in particolare dei soggetti estranei alle indagini, rende opportuna anche la indicazione di linee - guida con riferimento alle modalità e ai casi di rilascio di copia dei *files* audio delle intercettazioni alle parti del procedimento.

a) In quasi tutti i procedimenti complessi con attività di intercettazione è ormai prassi costante quella di chiedere al giudice, ai sensi del comma 5 dell'art. 268 c.p.p., l'autorizzazione al ritardo del deposito degli atti relativi alle intercettazioni fino alla conclusione delle indagini. Il pubblico ministero provvede dunque al deposito dei verbali (c.d. brogliacci) e delle registrazioni previsto dal comma 4 dell'art. 268 e all'avviso ai difensori previsto dal comma 6 dell'art. 268 contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini (o alla richiesta di giudizio immediato).

In questa fase i difensori delle parti hanno il diritto di *esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni*, ma non possono ottenere copia dei *files* audio, in quanto la copia dei *files* audio può essere rilasciata, ai sensi del comma 8 dell'art. 268, limitatamente alle intercettazioni di cui sia stata disposta la trascrizione ai sensi del comma 7 e quindi dopo che il procedimento per l'acquisizione delle conversazioni disciplinato dal medesimo comma 7 si sia esaurito.

Tale interpretazione risponde alla necessità di garantire un equilibrio tra il diritto di difesa e il diritto alla riservatezza di soggetti, anche non coinvolti nelle indagini, le cui conversazioni siano state oggetto di intercettazione e che potrebbero richiederne la distruzione ai sensi dell'art. 269 co. 2 c.p.p. ed è del tutto coerente con la giurisprudenza di legittimità (c. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 21063 del 2011: *"... la disciplina in materia di intercettazioni ... prevede che ... ai difensori sia riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni, ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio ed, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa. Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 cod. proc. pen. è finalizzata alla*

realizzazione del necessario equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che – coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere – sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza. Appare pertanto del tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura prevista, non possa essere vanificato e svuotato di concreto significato grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà – concessa ai difensori, dopo gli adempimenti ex art. 415 bis c.p.p. – di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni”.

Nello stesso senso Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4976 del 1. 10. 2009 (dep.8.2.2010) “ ... ai difensori è riconosciuto il diritto di ottenere copia non di tutte le registrazioni , ma solo di quelle ritenute rilevanti per il giudizio e, in quanto tali, delimitative del campo di confronto tra accusa e difesa. Questa speciale disciplina del subprocedimento ex art. 268 c.p.p. è finalizzata alla realizzazione del condivisibile equilibrio tra esigenze conoscitive della difesa, doverosamente informata dell'evoluzione del quadro indiziario, ed esigenze delle persone estranee alle indagini, che – coinvolte in conversazioni irrilevanti ai fini del decidere – doverosamente sono tutelate nel loro diritto alla riservatezza. Appare del tutto razionale affermare che questo contemperamento tra diritti fondamentali del nostro ordinamento, realizzato con la procedura in esame, non possa essere vanificato e svuotato di concreta vigenza, grazie al riconoscimento di una indiscriminata facoltà – concessa ai difensori, dopo gli adempimenti ex art. 415 bis c.p.p. – di ottenere copia integrale di tutte le registrazioni”.

b) Diverso è, invece, il caso in cui venga adottata una misura cautelare.

In base al disposto degli artt. 291, co.1, 293, 309, co.5, 310 c.p.p. tutti gli atti inoltrati al Giudice competente a sostegno di richieste di misure cautelari personali, saranno – in caso di accoglimento della richiesta – oggetto di deposito per indagati, imputati e loro difensori i quali, dunque, potranno chiedere ed ottenere il rilascio di copia – su supporto magnetico e/o in cartaceo – di tutte le registrazioni e di tutti documenti trasmessi al Giudice stesso (compresi i brogliacci redatti dalla P.G. con le sintesi o le trascrizioni delle conversazioni registrate, nonché le informative riproducenti lo scambio di comunicazioni informatiche o telematiche), senza possibilità di selezione alcuna ai fini del rilascio stesso.

**Tale selezione dovrà essere compiuta dal PM in un momento precedente, in quanto spetta al P.M. selezionare, prima dell'invio al Giudice competente degli atti posti a sostegno della richiesta di misura cautelare, il materiale acquisito** (tra cui le trascrizioni o sintesi delle intercettazioni normalmente redatte dalla P.G. sui c.d. “brogliacci” ed i relativi supporti audio o informatici) di cui ritenga di dover tutelare la riservatezza per:

- necessità di prosecuzione delle indagini, nello stesso procedimento o anche in altri procedimenti (quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 270 c.p.p.);
- inutilizzabilità a qualunque titolo, come nei casi di cui all'art. 103, co. 5, c.p.p. (ovviamente quando l'avvocato non sia indagato e, ove lo sia, per conversazioni con i suoi assistiti attinenti alle sue attività professionali), all'art. 270 bis c.p.p. (salvo che non ricorrano le condizioni di cui al co. 3 o il Presidente del Consiglio ne abbia autorizzato l'utilizzo o siano decorsi i termini di cui al co. 4 dell'art. 270 bis c.p.p.), all'art. 6 della L. 20 giugno 2003 n. 140 contenente “*disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*” (anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 19 novembre 2007) o all'art. 271 c.p.p., nonché nel caso di intercettazioni di conversazioni con il Presidente della Repubblica;
- mancaza del requisito della pertinenza in relazione all'accertamento delle responsabilità per i reati per cui si procede, specie se i materiali riguardino terze persone non indagate o

non direttamente intercettate o siano riconducibili alla tipologia dei "dati sensibili" previsti dall'art. 4 lett. d) D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice della Privacy), in particolare dati personali relativi a opinioni politiche o religiose, sfera sessuale, stato di salute.

Le ragioni di tutela della riservatezza non potranno mai determinare il mancato inoltro di trascrizioni e/o registrazioni di conversazioni e/o scambio di comunicazioni informatiche o telematiche astrattamente, anche se indirettamente, favorevoli all'indagato.

Peraltro, la selezione del materiale da non inviare andrà operata, da un lato, guardando alle ragioni di tutela della riservatezza delle persone, come si è detto, dall'altro, con rigore, in modo da non precludere ai difensori l'accesso effettivo ai contenuti delle comunicazioni acquisite.

Non sarà possibile, inoltre, trasmettere al giudice competente sulla misura richiesta solo trascrizioni in cartaceo su "brogliacci" non accompagnate dai *files* audio: ciò anche in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale 8-10 ottobre 2008, n. 336, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 268 c.p.p. nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. Il rilascio di tali trasposizioni su nastro magnetico, dunque, potrà avere luogo, in questo unico caso, anche prima dell'attivazione della procedura di trascrizione peritale di cui all'art. 268, co. 6 e segg. C.p.p..

Ai fini del completo deposito di atti a sostegno di richieste di misure cautelari, nonché del tempestivo successivo rilascio delle copie o dei duplicati di supporto audio e informatici eventualmente richiesti dai difensori, i pubblici ministeri avranno cura di realizzare e trasmettere al giudice competente a valutare le richieste stesse copia in tutto fedele agli originali trattenuti presso i propri uffici, attivandosi nelle conseguenti operazioni, materiali e tecniche, eventualmente anche prima di procedere all'esecuzione del provvedimento cautelare emesso.

Da quanto sin qui detto possono trarsi le seguenti linee – guida:

**In caso di richieste di misure cautelari il pubblico ministero provvederà al deposito dei *files* audio delle conversazioni utilizzate per l'adozione del provvedimento, ritenute rilevanti. Il difensore avrà diritto ad ascoltare le registrazioni e ad estrarre copia dei *files* audio.**

**Il deposito dei verbali e delle registrazioni (alla conclusione delle attività di intercettazione ovvero contestualmente alla conclusione delle indagini) comporta il diritto del difensore di ascoltare i *files* audio di tutte le conversazioni intercettate, ma non il diritto ad ottenere copia dei *files* audio.**

**Resta fermo il diritto del difensore ad ottenere copia dei *files* audio relativi alle conversazioni delle quali il giudice abbia disposto, in contraddittorio, la trascrizione (tipicamente nell'udienza di cui all'art. 268 comma 6 c.p.p. ovvero in sede dibattimentale).**

Reggio Calabria 4 maggio 2016

Il Procuratore della Repubblica  
Federico Cafiero de Raho